REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2320 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2015

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ([2]). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
([2]) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

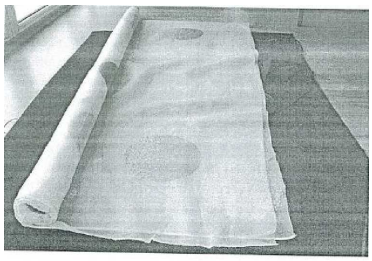
Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e dell'unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Un articolo costituito da un tessuto lucido trasparente (100 % poliestere), decorato con un ricamo fatto a macchina, presentato in rotoli della lunghezza di 300 cm. Uno dei due bordi longitudinali dell'articolo è rifinito a punto interlock; all'interno del bordo vi è una scanalatura nella quale passa un filo di piombo ricoperto di tessuto. Sul bordo opposto c'è una cimosa a maglia stretta che impedisce lo sfilacciamento del tessuto e la fuoriuscita di fili della trama. La lunghezza del tessuto tagliato dal rotolo corrisponde alla larghezza della futura tenda. Per trasformare il tessuto in una tenda basta tagliarlo lungo il bordo della cimosa a maglia stretta fino alla lunghezza desiderata della tenda e fare l'orlo a questo lato e ai due lati che sono stati tagliati dal rotolo. Il bordo rifinito a punto interlock costituisce la parte inferiore della tenda e rimane com'era sul rotolo. (Cfr. le illustrazioni) (*)	6303 92 90	Classificazione a norma delle regole generali 1, 2a) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata della nota 7, lettera d), della sezione XI e del testo dei codici NC 6303, 6303 92 e 6303 92 90. L'articolo presenta le caratteristiche essenziali di una tenda di cui alla voce 6303, in quanto può essere agevolmente trasformato in una tenda con poche operazioni. Una volta tagliato il tessuto dal rotolo occorre solo tagliarlo in base alla lunghezza della tenda e fare l'orlo (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 6303, secondo paragrafo). L'articolo non finito si considera confezionato perché ha già un bordo con l'orlo (bordo rifinito a punto interlock). L'articolo va pertanto classificato nel codice NC 6303 92 90 tra gli altri articoli di tende in fibra sintetica.

(*) Le illustrazioni sono fornite a scopo puramente informativo.



1



2



3